

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 16

del 28-4,2011

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.T. CACCIA SVILUPPO TERRITORIO", CF 01332310430 - Nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge

n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società

ed associazioni sportive dilettantistiche;

visto il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla

delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

VISTO l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del

Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento

dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

VISTA l'indagine svolta dall'Ufficio, a seguito di segnalazione ricevuta

in data 17/12/2020, sulla "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.T. CACCIA SVILUPPO TERRITORIO", CF 01332310430, per verificare se effettivamente la stessa, oltre alle discipline appartenenti allo sport delle armi, svolgesse, in via prevalente, attività venatoria

con abbattimento del selvatico;

181

VISTA

l'iscrizione in data 01/02/2006 conseguita dalla "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.T. CACCIA SVILUPPO TERRITORIO", CF 01332310430, quale affiliata CSEN con numero/codice affiliazione 16724 valida sino al 31/12/2006 e rinnovata dall'Ente CSEN per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2021;

RILEVATO

che dal controllo nella Piattaforma del Registro CONI l'Ente CSEN dichiarava per l'associazione le discipline appartenenti allo sport delle armi sportive da caccia, della pesca sportiva, del tiro a segno e del tiro a volo;

RILEVATO

che dai controlli effettuati mediante la consultazione del sito web della ASD http://www.cstnazionale.it/, in cui nell'home page spicca la dicitura "RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. AI SENSI DEL D.L. 23.07.1999 N. 242 E SUCC. MODIICAZIONI", le informazioni presenti appaiono prevalentemente incentrate sullo svolgimento di attività venatoria. In particolare, sono pubblicate locandine che menzionano gare sulla caccia a comunicati sulla presentazione di un quaglie e fagiani, referendum abrogativo della legge sulla caccia nº 157/92 e sull'attività venatoria, contenuti della rivista associativa "Il libero cacciatore", la polizza assicurativa che, tra l'altro contempla una sezione "morte del cane e del falco", nonché la tessera associativa ove compare la dicitura "Il C.O.N.I. ai sensi del Decreto legislativo 23 luglio 1999, N 242 e succ. modificazioni Riconosce ai fini Sportivi il C.S.T."

RILEVATO

altresì che dalla consultazione del profilo social della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.T. CACCIA SVILUPPO TERRITORIO" l'attività venatoria sembra occupare una posizione di preminenza, con pubblicazione di foto e articoli sulla caccia alla selvaggina e ai cinghiali, anche qui con la presenza di un diretto riferimento al CONI confermato dalla pubblicazione del certificato di riconoscimento della ASD scaricato dal Registro CONI;

PRESO ATTO

della nota del 23/03/2021 con la quale il CONI ha segnalato all'Ente CSEN ed alla stessa associazione quanto rinvenuto dalle verifiche condotte a carico dell'associazione comunicando l'avvio della verifica sul possesso dei requisiti normativi previsti e garantiti dall'Ente sin dalla data di iscrizione con richiesta esplicita all'Ente CSEN di trasmettere l'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, alla quale

l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati CSEN dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

PRESO ATTO

che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante dell'associazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro, precisando che qualsiasi documentazione eventualmente trasmessa dal Legale Rappresentante della ASD, in assenza delle dettagliate informazioni richieste all'Ente CSEN, sarebbe risultata irrilevante ai fini della verifica in atto;

PRESO ATTO

della nota del 19/04/2021 con la quale l'Ente CSEN, senza fornire la relazione di stretta competenza relativamente alle attività sportive svolte ed all'elenco dei tesserati partecipanti, ha inoltrato una relazione redatta dal Legale Rappresentante dell'associazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché le proprie ragioni a giustificazione della legittima iscrizione al Registro CONI;

RILEVATO

che l'Ente CSEN, entro i termini concessi, non ha provveduto a fornire la documentazione di propria competenza, attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione e per la permanenza nel Registro, indispensabili per la conclusione del procedimento di verifica carico della "ASSOCIAZIONE **SPORTIVA DILETTANTISTICA** C.S.T. CACCIA SVILUPPO TERRITORIO", pur informato dell'assunzione di eventuali provvedimenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

TENUTO CONTO

che la documentazione prodotta dal Legale Rappresentante, comunque acquisita in fase di istruttoria, è ininfluente ai fini della conferma della sussistenza dei requisiti di iscrizione;

RITENUTO

che l'attività venatoria, rilevata anche dalla documentazione fornita dal Legale Rappresentante, non rientra in alcun modo tra le discipline riconosciute dal CONI;

RILEVATO

che l'iscrizione al Registro della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.T. CACCIA SVILUPPO TERRITORIO", CF 01332310430, risulta sostanzialmente carente del requisito dello svolgimento dell'attività sportiva

nell'ambito istituzionale dell'Organismo affiliante rientrante tra le discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro CONI;

RITENUTO

pertanto, non confermati da parte dell'Ente CSEN i requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. e) - lett. f) della succitata normativa, dalla data di iscrizione fino all'anno sportivo in scadenza al 31/12/2021,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.T. CACCIA SVILUPPO TERRITORIO", CF 01332310430;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva CSEN la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale Carlo Mornati

